

## VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE

ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, del decreto-legge del 14 agosto 2020, n. 104 e successive modifiche e della L. del 30 dicembre 2020 n. 178 per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Il giorno 21 del mese di gennaio dell'anno 2021 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Bluserena S.p.a. rappresentata da Silvio Maresca

Filcams CGIL rappresentata da Luca De Zolt

Fisascat CISL rappresentata da Salvatore Carofratello

Uiltucs rappresentata da Gabriele Fiorino

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi dell' articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni e del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modifiche e della L. del 30 dicembre 2020 n. 178 dall'azienda Bluserena S.p.A., con sede legale in Pescara, via Caravaggio, n. 125, che applica il CCNL Turismo 18 gennaio 2014.

premesse che

1) il presente esame congiunto è stato effettuato in via telematica in seguito alla comunicazione inviata dall'azienda il giorno 23 ottobre 2020 mediante pec, ai sensi dell' articolo 19, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 e successive modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazione e della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la quale si informava dell'esigenza di richiedere l'attivazione del Fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 con la causale "emergenza COVID-19";

2) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 e del suo perdurare;

3) Le predette situazioni hanno comportato conseguenze economiche negative e quindi reso indifferibile la sospensione/riduzione temporanea dell'attività lavorativa per tutto il personale occupato pari a 100 lavoratori per un periodo presunto dal 04 gennaio 2021 per 6 settimane così suddiviso:

Sede Via Caravaggio 125 – 65125 Pescara (PE) numero massimo di lavoratori 53;

Sede Via Appia 2 – 72015 Fasano (BR) numero massimo di lavoratori 5;

Sede Viale Carlo Maresca 12 – 65015 Montesilvano (PE) numero massimo di lavoratori 8;

Sede SS 106 KM 219 – 88842 Cutro (KR) numero massimo di lavoratori 1;

Sede VIA L. DA VINCI – 09040 Maracalagonis (CA) numero massimo di lavoratori 3;

Sede CONTRADA TORRE MATTONI – 74013 Ginosa (TA) numero massimo di lavoratori 2;

Sede LOC. POGGIO DI GUARDIA – 92027 Licata (AG) numero massimo di lavoratori 3;

Sede C.da BRUCATE PICCOLA – 87011 Cassano Allo Ionio (CS) numero massimo di lavoratori 2;

Sede SS 106 KM 466,600 – 74011 Castellaneta (TA) numero massimo di lavoratori 22;

Sede Via Clos De La Mais, H22 – 10054 Cesana Torinese (TO) numero massimo di lavoratori 1.

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

a) tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e ritengono necessario ricorrere al Fondo di integrazione salariale (FIS) di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 e richiedere l'erogazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 secondo le modalità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazione e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) la causale per la quale si richiede l'intervento del Fondo di integrazione salariale è la seguente: "emergenza COVID-19";

c) l'azienda presenterà domanda di accesso al FIS nei tempi e con le modalità previste dall' art.19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e successive modifiche, dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 e successive modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalle vigenti disposizioni in materia per l'erogazione della prestazione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 per il tramite della procedura telematica sul portale INPS;

d) le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo, entro il termine di tre giorni dall'invio della comunicazione preventiva, l'esame congiunto e concordano sulla richiesta di intervento del Fondo integrazione salariale con sospensione a zero ore / riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale e ferma restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, dal 04 gennaio 2021 al 13 febbraio 2021 per n. 100 lavoratori operanti presso la sedi sopra indicate;

e) l'azienda anticiperà l'assegno ordinario ai lavoratori coinvolti dal predetto ammortizzatore sociale;

f) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto per la concessione dell'assegno ordinario di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.


In via telematica, 21/01/2021

**BLUSETENA SPA**  


**Fildams CGIL**



**Fisascat CISL**

  
**Uiltucs**

